



## Tribunale ordinario di Avezzano

in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott Andrea DELL'ORSO,  
nel procedimento possessorio ai sensi degli artt 703 c.p.c. e 1170 cod civ., iscritto al nr 854/2014  
del ruolo procedimenti speciali sommari vertente

TRA

- CONSORZIO DI MARSIA (cf 80246550588), MONTANA NUOVA srl (cf 0175879100),  
MARSIA srl, rappresentate e difese dall'avv Paola DI NUNZIO del foro di Roma ed ivi  
elettivamente domiciliate presso il suo studio giusta procura in atti;

ricorrenti

CONTRO

- CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DEGLI UTENTI DELLA RETE VIARIA  
DEL CENTRO TURISTICO DI MARSIA CONSORZIO STRADALE di MARSIA (cf  
90036450667), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avv Herbert SIMONE del foro di Avezzano ed ivi elettivamente domiciliato presso il  
suo studio giusta procura in atti;
- DRC di DI ROCCO AUGUSTO & C sas (P IVA 01507070660), in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv Alessandro FANELLI del foro  
di Avezzano ed elettivamente domiciliata in Tagliacozzo presso il suo studio giusta procura  
in atti;

resistenti

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1 ottobre 2014, letti ed esaminati gli atti di causa, ha  
pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 15 maggio 2014 e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo  
decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il CONSORZIO DI MARSIA, la  
MARSIA srl e la società MONTANA NUOVA srl, ciascuno in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti pro tempore, evocavano in giudizio, ipotizzando l'instaurazione di una successiva  
fase di merito per conseguire il risarcimento danni nella misura di € 321.750,00, così come  
quantificati dal proprio consulente, geom Bastianelli, il CONSORZIO STRADALE  
PERMANENTE DI MARSIA e la ditta DRC di DI ROCCO Augusto sas per sentire riconosciuta la  
molestia nel possesso esercitato sulla rete viaria, ed in particolare, del servizio di sgombero neve del  
comprensorio di MARSIA svolto, di contro, ed a partire dal mese di gennaio /febbraio di  
quest'anno, dalle controparti.

A fondamento dell'articolato ricorso, le parti ricorrenti, dopo aver ampiamente ripercorso le  
complesse vicissitudini del comprensorio turistico di Marsia di Tagliacozzo, rivendicavano  
l'assoluta esclusiva della gestione del servizio di sgombero neve deducendo il subentro della  
MONTANA NUOVA srl, giusto contratto del 30 dicembre 1989, a MARSIA srl nella proprietà  
dell'intera area.

Lamentando l'avvenuta costituzione del CONSORZIO STRADALE PERMANENTE di MARSIA in totale spregio della normativa di riferimento (art 18 RD 2248/ 1865), tanto da aver intrapreso un separato giudizio, pendente dinanzi a questo stesso ufficio giudiziario ed avente ad oggetto il suo scioglimento o comunque la nullità o l'annullamento della delibera costitutiva, aggiungevano altresì che in località MARSIA le strade non possono, ora come allora, ovverosia sin dal momento della costituzione del comprensorio, essere considerate pubbliche né tanto meno vicinali.

Evidenziavano inoltre i ricorrenti che, nonostante tale pacifico possesso sulle strade, a partire da tempo addietro e sino all'ultimo, in ordine cronologico, episodio verificatosi a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno, le controparti avevano svolto l'attività di sgombero della neve dalle strade presenti a Marsia tra l'altro arrecando degli ingenti danni, meglio descritti in maniera analitica, nella relazione del geom Bastianelli, quantificati nel considerevole importo di € 321.750,00.

2. Con comparsa depositata in cancelleria in data 30 giugno 2014, si costituiva in giudizio il CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DI MARSIA sollevando preliminarmente una serie di eccezioni e questioni, sia in punto di rito che afferenti piu' propriamente al merito della domanda possessoria.

E così, dopo aver anche in tal caso ricostruito la complessa genesi della controversia che ci occupa, e dato contezza del consistente contenzioso che ha visto e vede a tutt'oggi direttamente coinvolte le parti in causa in svariati procedimenti sia in sede civile che amministrativa, la resistente deduceva il difetto di legittimazione attiva del CONSORZIO DI MARSIA essendo esso stato sciolto giusta sentenza del Tribunale di Roma con tanto di inibitoria a carico degli amministratori, nonché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Tagliacozzo e dell'Amministrazione Separata della Montagna di Curio-Frazione Rocaccero *in primis* nonchè di tutti i proprietari di singole unità abitative all'interno del comprensorio da doversi considerare alla stregua di litisconsorti necessari.

Inoltre, il CONSORZIO resistente eccepiva anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto, a piu' riprese, in diversi passaggi della motivazione di sentenze in sede amministrativa, era stato pacificamente riconosciuto il carattere suo pubblicistico e, di conseguenza, tale connotazione si riverberava anche sul regime delle strade presenti a Marsia tanto che in un precedente analogo a quello che ci occupa, di azione possessoria, la domanda era stata rigettata proprio su tale assunto. Nel merito, invece, veniva tempestivamente eccepita l'insussistenza del requisito del possesso ultrannuale cosi come invece espressamente richiesto dall'art 1170 comma 2° cod civ.

Con separata comparsa, a sua volta, depositata in cancelleria sempre il 30 giugno 2014, si costituiva in giudizio anche la ditta DRC sas riproponendo, salvo quanto appresso meglio illustrato, le identiche questioni già sollevate dall'altra parte resistente.

Oltre a ciò, la suddetta ditta contestava la nullità della procura *ad litem* rilasciata dai ricorrenti per illeggibilità della firma e mancata indicazione della qualità in forza della quale le sottoscrizioni sono state apposte, unitamente al difetto di legittimazione attiva in capo alla MARSIA srl ed anche alla MONTANA NUOVA srl in assenza in capo alle stesse di un possesso giuridicamente tutelabile. Inoltre, la DRC sas formulava anche istanza di chiamata in causa della compagnia di assicurazione con cui aveva sottoscritto regolare contratto per essere dalla stessa manlevata nella ipotesi in cui fosse riconosciuta la fondatezza della domanda avanzata dai ricorrenti.

3. Alla prima udienza di comparizione, preso atto dell'avvenuta costituzione in giudizio soltanto a quella data del CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DI MARSIA, veniva accordato alle parti che lo avevano richiesto, un termine per l'esame soprattutto della corposa documentazione allegata.

Così, all'udienza del 1 ottobre 2014, risultando evidente l'oggettiva impossibilità di addivenire ad un bonario componimento della controversia, la causa veniva discussa e sommariamente istruita mediante l'acquisizione delle sole allegazioni documentali offerte dalle parti (con i ricorrenti che

provvedevano ad allegare in quella occasione anche rilievi fotografici e copie di sentenze) ed all'esito veniva riservata ordinanza.

4. Anzitutto, ed *in limine litis*, risulta necessario svolgere qualche rapido cenno in ordine alla chiamata in causa del terzo spiegata dalla ditta DRC sas ed alla documentazione allegata dai ricorrenti all'udienza del 1 ottobre 2014 sulla cui ammissibilità le controparti hanno proposto rituale opposizione.

Orbene, quanto al primo aspetto, deve condividersi la posizione assunta da quella giurisprudenza di merito secondo cui nel giudizio cautelare (e dunque anche in quello possessorio che, in linea generale, secondo l'inequivocabile disposto di cui al'art 703 c.p.c., ne recepisce i principi ispiratori) la chiamata del terzo, comunque sempre subordinata ad un esplicito provvedimento del giudice, non può essere ammessa ove non vengono proposte domande nei suoi confronti oppure, come nella sostanza accaduto nel caso di specie, tali domande possono trovare la loro collocazione ideale soltanto nella fase di merito (cfr Trib Napoli 17.12.2001). Ne consegue, pertanto, il rigetto della chiamata in causa della compagnia di assicurazione avanzata dalla DRC sas.

Deve, invece, esprimersi un giudizio in senso favorevole all' ammissibilità delle produzioni documentali depositate dai ricorrenti all'udienza del 1 ottobre 2014.

A sostegno di tale assunto devono, in definitiva, essere poste due considerazioni; una prima, attiene alle caratteristiche peculiari del processo possessorio ed in particolare alla sua connaturale deformalizzazione che consente alle parti il deposito di allegazioni in assenza delle preclusioni tipiche del rito ordinario; una seconda, al contrario, riguarda il fatto che tali allegazioni sono da intendersi, come correttamente dedotto a verbale dal procuratore dei ricorrenti, come conseguenza delle difese articolate dalle controparti nei rispettivi scritti difensivi sicchè esse devono, a buon diritto, considerate espressione delle prerogative della parte connesse al diritto di difesa.

Allo stesso tempo, non può trovare accoglimento l'ulteriore eccezione sull'indispensabilità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari a cui tuttavia i ricorrenti non hanno inteso notificare il libello introduttivo del giudizio.

A tal proposito, è d'uopo considerare che in materia possessoria la granitica e quindi, come tale, assolutamente condivisibile posizione della giurisprudenza, di legittimità e di merito, è nel senso di ritenere tale legittimazione non solo ed esclusivamente in capo all'autore materiale della condotta asseritamente lesiva del possesso, quanto piuttosto di estendere, senza che tale situazione comporti automaticamente un litisconsorzio necessario, il giudizio anche a coloro che hanno tratto beneficio dalla situazione venutasi a creare (cfr Corte Appello Bari, Sez III, 30.10.2012 n. 1142). Ne consegue, quindi, che non riverbera alcuna conseguenza sulla regolare instaurazione del contraddittorio la circostanza della mancata evocazione in giudizio né dei singoli proprietari delle unità abitative esistenti a Marsia né tanto più del Comune di Tagliacozzo e dell'Amministrazione Separata.

In ultimo, nel rapido esame di alcune delle eccezioni sollevate dai resistenti al momento della loro costituzione in giudizio, merita di essere considerata quella relativa alla nullità della procura *ad item* conferita dalle controparti per illeggibilità della firma.

Deve, al riguardo, osservarsi che la giurisprudenza costante ha statuito che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

5. In via preliminare, si rende necessario procedere alla corretta qualificazione giuridica dell'azione possessoria promossa dai ricorrenti.

Sulla scorta, sia delle allegazioni documentali che delle risultanze dell'espletata istruttoria sommaria, può fondatamente ritenersi che l'azione debba essere inquadrata secondo i parametri dell'azione di manutenzione di cui all'art 1170 cod civ.

In effetti, secondo la posizione assunta, in maniera costante, dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito, a cui questo giudice ritiene di doversi riportare integralmente, la *ratio* teleologica di siffatta azione, risiedendo in tal aspetto il profilo maggiormente distintivo rispetto a quella di spoglio, consiste nel tutelare precipuamente il potere di fatto esercitato su una cosa, e non la titolarità del corrispondente diritto reale (che invece rileva nel giudizio petitorio), sicché, al fine del suo accoglimento, è necessario accettare unicamente se le turbative denunciate, purchè non episodiche né già esaurite, attentino in maniera anche potenzialmente reiterabile, all'integrità del possesso, determinando in tal modo un apprezzabile modificazione o limitazione del suo precedente esercizio (cfr Cass Civ Sez II, 15.4.2014 n. 8731). Ed allora, ragionando in questi termini, risulta consequenziale che anche la semplice minaccia al possesso, purchè rilevante e desumibile da fatti, opere e comportamenti, prescindendo da ogni valutazione afferente al fatto che si debba considerare giusta o ingiusta, acquisisce rilevanza nella valutazione della fondatezza della invocata tutela possessoria in quanto una simile indagine esula dall'ambito che ci occupa, implicando, all'evidenza, considerazioni di chiara matrice petitoria.

Muovendo in definitiva da tali considerazioni, è stato, in maniera altrettanto condivisibile, stabilito che l'accoglimento della domanda di manutenzione è subordinato esclusivamente alla dimostrazione del durevole e pacifico utilizzo del bene in epoca anteriore a quella della turbativa. Tale nozione, poi, deve essere interpretata nel senso che la condotta rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda possessoria deve essere attuale e non semplicemente potenziale ed eventuale e che deve rivelare un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo sicché non può rivestire alcuna valenza la modifica che non abbia compromesso in modo giuridicamente significativo l'esercizio del possesso rendendolo, di conseguenza, piu' gravoso oppure anche soltanto notevolmente difficoltoso (cfr Cass Civ, Sez IV, 12.4.2011 n. 8275; Tribunale Nola, Sez II, 4.2.2014; Trib Palermo, Sez II, 4.11.2010).

A completamento, poi, di tale *excursus* dell'elaborazione giurisprudenziale *in subiecta materia*, è d'uopo considerare altresì che anche un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi attualmente danno al possesso altri, può egualmente configurare una molestia, rilevante ai sensi dell'art 1170 cod civ, qualora essa sia idonea a porre in dubbio oppure anche in pericolo siffatto possesso. In ogni caso, per ritenere concretamente configurabile siffatta situazione è, nel contempo, indispensabile che tale immutazione sia intrinsecamente connotata da profili univocamente indirizzati a sovvertire la situazione fatto preesistente (cfr Cass Civ 532/1990).

5. Tanto premesso, allora, in punto di fatto, nell'ottica di procedere alla compiuta ricostruzione della vicenda che ci occupa, merita osservare quanto segue.

A partire dal lontano 1961, in forza di un atto di cessione di beni immobili (c.d. “*Contratto Napoletano*”) intercorso tra l’Amministrazione Separata della Montagna Curio-frazione di Roccacerro, e la società MARSIA spa, venne dato inizio alla realizzazione, in località Marsia di Tagliacozzo, di un complesso turistico attraverso il compimento di infrastrutture ed opere di urbanizzazione, per la cui gestione venne, a distanza di qualche tempo, e precisamente nell’anno 1966, costituito il CONSORZIO DI MARSIA la cui durata era subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi, che una volta conseguiti, avrebbero comportato il suo scioglimento con passaggio delle relative funzioni in capo ad altri enti.

In particolare, all’at 9 del predetto contratto era espressamente prevista la restituzione, allo spirare del 35° anno, dei terreni, delle piazze ed anche delle strade all’amministrazione Separata della Montagna Curio. Tanto avveniva effettivamente in data 30 ottobre 1996 e così, all’atto della stesura del relativo verbale, veniva chiaramente indicato, mediante il richiamo all’art 9 lettera a) del c.d. Napoletano, che “*tutte le strade e le piazze.... passeranno senza alcun compenso in proprietà dell’Amministrazione*”.

In pendenza di tale termine, e segnatamente in data 21 dicembre 1972, venivano consegnate al Consorzio di Marsia le strade ed il relativo loro controllo e gestione

Con specifico riferimento alla gestione delle strade (che rappresenta, come noto, lo snodo della controversia che ci occupa), si sono succeduti nel tempo e senza dubbio dopo la data del 30 ottobre 1996, diversi atti deliberativi da parte del Comune di Tagliacozzo e della stessa AMMINISTRAZIONE SEPARATA DELLA MONTAGNA DI CURIO relativamente al servizio di manutenzione delle strade e dello sgombero della neve in località Marsia e ciò si è verificato, come comprovato dalla copiosa allegazione documentale del CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DI MARSIA, già a partire dall'anno 2001.

Dall'analisi delle molteplici fatture emesse dalla ditta DRC sas al Comune di Tagliacozzo, nel periodo successivo, quindi già partire dall'anno 2003, e nel prosieguo segnatamente dal 2009 e sino all'anno 2012, il Comune di Tagliacozzo ha affidato alla suddetta ditta le prestazioni di sgombero della neve ed i ripristini stradali

Con inizio dall'anno 2010, e quindi subito la sua costituzione, la gestione del servizio innanzi indicato veniva demandata al CONSORZIO STRADALE PERMANENTE come dimostrato dall'art 2 dello statuto dell'ente.

La situazione venutasi a creare determinava, però, dei contrasti tra l'ente locale e l'Amministrazione Separata da una parte ed i proprietari degli immobili realizzati nel comprensorio dall'altra che sfociavano, come dimostrato inequivocabilmente dalle allegazioni documentali in atti, in una serie di giudizi sia in ambito civile che amministrativo.

In particolare, il giudice amministrativo (segnatamente il TAR Abruzzo), a piu' riprese e da ultimo, nelle sentenze 230, 232, 233/2003 e 295/2011, evidenziava l'uso pubblico delle strade presenti nella frazione di MARSIA ed il Consiglio di Stato, adito dal CONSORZIO nel gravame proposto avverso l'ultima, in ordine cronologico, pronunzia, rigettava l'istanza di sospensione condividendo, ovviamente nei limiti di quanto possa essere consentito in una delibazione di chiara matrice cautelare, l'apparato argomentativo della decisione del primo giudice.

Nell'analisi delle diverse pronunzie che hanno riguardato controversie tra le medesime parti in causa, deve evidenziarsi l'ordinanza resa in data 20 febbraio 2012 da questo Tribunale nell'ambito di un giudizio possessorio promosso, allora, come ora, dal CONSORZIO di MARSIA nei confronti del CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DI MARSIA (oltre che dell'ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa) in cui, seppur relativamente al servizio di illuminazione, veniva riconosciuto il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. trattandosi di servizio pubblico, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Vi è poi da aggiungere che, nell'anno 2012, con la sentenza nr 16929, il Tribunale di Roma dichiarava lo scioglimento del CONSORZIO DI MARSIA.

La circostanza, seppur la sentenza non sia ancora passata in giudicato, essendo pendente il giudizio di appello, ha costituito argomento di riflessione ed analisi, in particolare modo per quanto attiene alla efficacia immediatamente esecutiva della pronuncia sul capo dell'inibitoria agli organi del predetto consorzio di compiere "*nuove operazioni*", in altre decisioni assunte da diversi uffici giudiziari che hanno ritenuto il difetto di legittimazione del CONSORZIO DI MARSIA ad agire in giudizio a seguito della sentenza del tribunale capitolino..

A distanza di circa tre anni dalla costituzione del CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DI MARSIA, con atto di citazione, notificato il 4 luglio 2013, il CONSORZIO DI MARSIA intentava un giudizio di merito per ottenere, previa sospensione, la dichiarazione di nullità o comunque l'annullamento della delibera innanzi citata e, di conseguenza, anche dello Statuto approvato nel corso dell'adunanza.

Alla prima udienza di comparizione delle parti del 9 luglio 2014, preso atto delle plurime questioni preliminari sollevate, la causa veniva rinviata al 9 gennaio 2015 per la precisazione delle conclusioni.

6. Delineati, in tal modo ed in maniera estremamente sintetica, i punti nevralgici della controversia che ci occupa, è possibile trarre le seguenti conclusioni.

L'azione possessoria proposta dalle parti ricorrenti è giuridicamente infondata e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio illustrate.

Tanto considerato, si ritiene di dover fare applicazione nel caso che ci occupa, al fine di non addentarsi nell'analisi di tutte le questioni sollevate dalle parti, del principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e ciò in linea con quanto sostenuto dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la scelta di questo metodo è suggerita *"dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli"* (cfr Tribunale di Reggio Emilia sentenza 29 novembre 2012, n. 2029).

Deve ritenersi in effetti fondata, sulla scorta del quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria sommaria ed alla luce delle sole allegazioni documentali, l'eccezione sul difetto di giurisdizione dell'AGO.

La giurisprudenza di legittimità, difatti, muovendosi all'interno di un costante indirizzo ermeneutico, ha ritenuto l'inammissibilità della tutela possessoria esercitata in relazione a comportamenti posti in essere (indistintamente da soggetti pubblici, ma anche privati) in esecuzione di atti amministrativi, seppur viziati, giacchè i provvedimenti tanto di reintegro che di manutenzione del possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunciata, andrebbero ad elidere gli effetti stessi dell'azione amministrativa in contrasto con il divieto, posto per il giudice ordinario dall'art 4 comma 2° RD 2248/1865 All E (cfr Cass Civ, S.U., 404/2000). Muovendo da tali presupposti, è stato ulteriormente stabilito che in simili casi occorre dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O..

Ora, trasfondendo questi principi di carattere generale, nella pratica è stata affermato, in una situazione *latu sensu* assimilabile a quella che ci occupa, che deve ritenersi preclusa al privato l'azione possessoria a salvaguardia di un potere di fatto su una strada pubblica o gravata da uso pubblico (cfr Cass Civ SU 4425/1983).

Nel caso di specie, sono le stesse copiose allegazioni documentali, ivi compresa dunque anche il verbale di conciliazione omologato dal Commissario Regionale degli usi civici con le ordinanze nr 126 del 19 luglio 1968 e nr 147 del 1 aprile 1971, ad indurre fondatamente a ritenere che le strade presenti nel comprensorio di Marsia sono da qualificare strade pubbliche in quanto di uso pubblico. Il servizio di manutenzione delle strade è stato pacificamente svolto negli anni dal Comune di Tagliacozzo prima e dal CONSORZIO STRADALE PERMANENTE poi, con tanto di atti deliberativi senza dubbio non espressione di un'attività esercitata *iure privatorum*.

Tali essenziali considerazioni appaiono oltremodo sufficienti per ritenere configurabile il difetto di giurisdizione. Né consentono, inoltre, un diverso inquadramento dei fatti, le asserzioni sviluppate dalle parti ricorrenti nei propri scritti difensivi ed in particolare il richiamo alle precedenti decisioni emesse sempre da questo ufficio giudiziario, del 30 settembre 2000, nell'ambito del procedimento nr 468/2000 e quella del 19 giugno 2002 (nel giudizio nr 307/02 avente ad oggetto la richiesta, promossa dall'Amministrazione Separata della Montagna Curio di sequestro giudiziario e conservativo).

Orbene, da un'attenta lettura dell'ultimo provvedimento (il solo allegato, invero, dai ricorrenti) non possono trarsi argomentazioni giuridicamente rilevanti a sostegno delle proprie asserzioni.

In effetti, l'ordinanza, dopo aver effettuato un'esegesi condivisibile dell'art 9 del contratto Napoletano del 29 ottobre 1961, ha evidenziato, dichiarando la nullità dell'atto di citazione, l'indispensabilità che eventuali pretese da parte dell'Amministrazione Separata dovevano essere

fatte valere nei confronti non della Montana Nuova srl, bensì della MARSIA srl parte di quel contratto il che equivale a dire che la pronunzia in esame non ha minimamente affrontato il merito della questione indicando quindi soluzioni interpretative dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.

Vi è poi da aggiungere che neanche il riferimento al contratto del 30 dicembre 1989 di vendita ad opera di MARSIA srl a MONTANA NUOVA srl di una serie di beni immobili indicati all'art 1 del suddetto contratto ed alla surrogazione della società acquirente nei diritti verso il Comune di Tagliacozzo e la stessa Amministrazione Separata conduce a risultati favorevoli alla tesi prospettata dai ricorrenti.

In forza, dunque, di tali considerazioni deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e pertanto questo giudice è esonerato dall'addentrarsi nell'esame delle altre questioni sollevate e del merito stesso della lite.

7. In ultimo, quanto alle spese di lite deve ritenersi la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione ai sensi dell'art 92 comma 2° c.p.c..

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione allorché concorrono «*gravi ed eccezionali ragioni*», costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguare la disposizione al contesto storico-sociale o a particolari situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili *a priori*, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, sicché anche le ragioni che hanno indotto una parte ad agire o resistere in giudizio, devono essere adeguatamente motivate (cfr Cass Civ, Sez. Un., n. 22.2.2012 n. 2572).

Nell'attuale sistema positivo, dunque, la compensazione poggia su i due requisiti della eccezionalità e della gravità dei motivi che debbono necessariamente coesistere tra di loro.

Orbene, ricorre il primo in presenza di situazioni che derogano alla normalità, evocano l'idea di un evento del tutto particolare, mentre, il requisito della gravità si identifica con quello della serietà del motivo ed è da ritenersi tale anche quello che si traduce in una situazione che ha avuto un'incidenza rilevante sull'evoluzione del processo.

Nel caso che ci occupa, la controvertibilità delle questioni poste a fondamento della presente decisione, soddisfa la sussistenza dei requisiti di cui all'art 92 comma 2 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e dell'art 1170 cod civ da CONSORZIO DI MARSIA, MONTANA NUOVA srl e MARSIA srl nei confronti di CONSORZIO STRADALE PERMANENTE DI MARSIA e ditta DRC di DI ROCCO AUGUSTO & C sas, così provvede:

- a) rigetta l'istanza di chiamata in garanzia avanzata dalla DRC di DI ROCCO AUGUSTO & C sas;
- b) dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere della domanda possessoria proposta dai ricorrenti per le causali di cui in motivazione;
- c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite,

Si comunichi

Così deciso in Avezzano il 3 ottobre 2014

Il Giudice  
(dott Andrea DELL'ORSO)

